

ACCORDO INNANZI AL MEDIATORE ADR

PROCEDURA RN 138/22 – MEDIATORE : AVV. FILIPPO ANDREINI

TRA

**Comune di Cattolica** (RN), con sede in Piazza Roosevelt, 5 – P.Iva: 0034840401, nella persona del Responsabile del Servizio Settore .... – ....., xxxxx , domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, in quale interviene nel presente atto per conto e nell’interesse della suddetta Amministrazione Comunale, in esecuzione della Delibera di GC ....., con l’avv. Patrizia Mussoni

e

**Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.**, con sede legale in Milano (MI), via Gaetano Negri n.1, codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e P.IVA 08936640963, nella persona del Sig. Ferdinando Gobbo nato a Mogliano Veneto (TV), il 07/01/1964 domiciliato per la carica in Milano (MI) presso la Sede della Società in qualità di procuratore speciale della Società medesima, in forza di procura a rogito Notaio Sandra de Franchis del 28.05.2020 (Rep. n. 13371 - Racc. n. 6488), di seguito indicata come “INWIT”, (qui di seguito anche singolarmente la “Parte”, congiuntamente le “Parti”), con l’avv. Alfonso Mezzotero

**PREMESSO CHE**

- a) in data 21/05/2015, è stato stipulato tra il Comune di Cattolica e la Vodafone Omnitel NV un contratto di locazione rep. Int. N.233/2015 (di seguito il “Primo Contratto Originario”), avente ad oggetto una di porzione terreno di circa 30 mq sita nel Comune di Cattolica (RN) via Battara, (i467RN) distinta al N.C.T. del Comune di Cattolica al foglio 2 particella 4260, oggi 4326 a seguito di frazionamento catastale, al fine di consentire al conduttore l’installazione ed il mantenimento in esercizio di una stazione radio base, comprensiva di strutture, antenna ed apparecchiature radio per la diffusione del segnale radiotelefonico (complessivamente, l’**“Antenna”**);
- b) in data 25/11/2016, è stato stipulato tra il Comune di Cattolica e Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. un contratto di locazione rep. Int. N.303/2016 (di seguito il “Secondo Contratto Originario”), avente ad oggetto una porzione di terreno di circa 35 mq sita nel Comune di Cattolica (RN) via delle Rimembranze, (i329RN) distinta al N.C.T. del Comune di Cattolica al foglio 5 particella 152, oggi 2871 a seguito di frazionamento catastale, al fine di consentire al conduttore l’installazione ed il mantenimento in esercizio di una stazione radio base, comprensiva di strutture, antenna ed apparecchiature radio per la diffusione del segnale radiotelefonico (complessivamente, l’**“Antenna”**);
- c) Nel prosieguo del rapporto locatizio all’originaria conduttrice Vodafone Omnitel è subentrata la Vodafone Italia S.p.A. ed ancora, a seguito di scissione societaria, il gruppo Vodafone costituiva il

ramo Towers e il predetto contratto veniva trasferito a Vodafone Towers S.r.l. Da ultimo, a decorrere dal 31 marzo 2020, in seguito alla fusione per incorporazione della innanzi detta società Vodafone Towers S.r.l. nella società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., con atto in data 25.03.2020 15584 rep. 8372 racc. a rogito Notaio Carlo Marchetti di Milano, quest'ultima ha assunto la titolarità dei rapporti controversi già facenti capo alla prima;

- d) il Comune di Cattolica adducendo il mancato pagamento di taluni canoni contrattualmente pattuiti, riferiti alle annualità 2020, 2021 e fino al 30.06.2022 di €30.500,00 per il Primo Contratto Originario di cui in premessa "A" del 21.05.2015 e alle annualità 2021 e fino al 30.06.2022 per la somma di €11.500,00 per il Secondo Contratto Originario di cui in premessa "B" del 25.11.2016, ha rivolto la propria pretesa di pagamento interamente nei confronti di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.;
- e) Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. ha contestato l'avversa pretesa creditoria, invocando l'eterointegrazione dei suddetti due contratti anche in forza delle modifiche legislative intervenute ed, in particolare, invocando l'applicazione dell'art 93 Dlgs 259/03 nei rapporti *inter partes*;
- f) Il Comune di Cattolica, prima di azionare la propria pretesa creditoria innanzi al competente Tribunale Civile di Rimini, ha promosso preventivamente il procedimento di mediazione obbligatorio ex art. 5 Dlgs 28/10 avanti l'Organismo ADR di Rimini – **PROC. RN 138/22**;
- g) Sono seguiti contatti tra le parti che hanno condotto le stesse - onde evitare l'alea del giudizio e il pericolo connesso ai diversi, recenti, orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, ivi comprese le articolate interpretazioni sulle modifiche legislative e loro ambito di applicazione- a farsi reciproche concessioni ex art 1965 e ss cc, e senza riconoscimento alcuno delle rispettive pretese, avendo le parti interesse a definire bonariamente e in via definitiva –per il tramite del presente accordo- la controversia tra loro intercorsa, si sono convenute le seguenti

### **CONDIZIONI**

Parte sostale del Verbale di incontro in mediaconciliazione in alinea

- 1) le Parti Comune di Cattolica e Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., avendone la capacità e titolarità, a prescindere dalla data di ritenuta scadenza o cessazione dei Contratti di Locazione del 21.05.2015 e del 25.11.2016, con l'accettazione della presente proposta – intendono risolvere, come in effetti risolvono consensualmente ed in via anticipata, a far data dal 30.06.2022, i citati Primo Contratto Originario del 21.05.2015 rep. Int. N.233/2015, di cui in premessa "A", e Secondo Contratto Originario del 25.11.2016 rep. Int. N.303/2016 di cui in premessa "B". Se ce ne fosse la necessità, tutti gli adempimenti relativi alla risoluzione dei contratti (ivi compresi i pagamenti delle relative imposte ed eventuali sanzioni), saranno a carico e spese della Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.

2) Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. si obbliga al pagamento, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e dalla contestuale stipula dei nuovi contratti di locazione di cui ai successivi punti 4 e 5, al Comune di Cattolica dell'importo di €30.500,00 (euro trentamila cinquecento/00), onnicomprensivo di ogni onere e senza alcuna maggiorazione per eventuali ospitalità di altri gestori, a titolo di arretrati riferiti alle annualità 2020, 2021 e fino al 30.06.2022 sul Primo Contratto Originario ( i467RN ) del 21.05.2015; il Comune di Cattolica, ricevuto il predetto pagamento, dichiara di non avere più nulla a pretendere da INWIT con riferimento al predetto contratto di cui in premessa "A", nonché a ogni pretesa anche solo riconducibile al medesimo, ritenendosi completamente e definitivamente tacitato. Tale l'importo è versato da Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Ag. \_\_\_\_\_,

Paese	Ceck Digit IBAN	CIN	ABI	CAB	Conto Corrente

3) Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. si obbliga al pagamento, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e dalla contestuale stipula dei nuovi contratti di locazione di cui ai successivi punti 4 e 5, al Comune di Cattolica dell'importo di €11.500,00 (euro undicimila cinquecento/00), onnicomprensivo di ogni onere e senza alcuna maggiorazione per eventuali ospitalità di altri gestori, a titolo di arretrati riferiti alle annualità 2021 e fino al 30.06.2022 sul Secondo Contratto Originario (i329RN) del 25.11.2016; il Comune di Cattolica, ricevuto il predetto pagamento, dichiara di non avere più nulla a pretendere da INWIT con riferimento al predetto contratto di cui in premessa "B", nonché a ogni pretesa anche solo riconducibile al medesimo, ritenendosi completamente e definitivamente tacitato. Tale importo è versato da Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Ag. \_\_\_\_\_,

Paese	Ceck Digit IBAN	CIN	ABI	CAB	Conto Corrente

4) Le parti si obbligano alla stipula, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, del nuovo contratto di locazione (allegato A al presente accordo) per il mantenimento e l'esercizio dell'impianto radio base sito alla via Battara in Cattolica (RM), di circa 30 mq, individuato catastalmente al N.C.T. del Comune di Cattolica al foglio 2 particella 4326 (ex mapp. 4260), al canone annuale di € 3.000,00=, onnicomprensivi di ogni onere e senza alcuna maggiorazione per eventuali ospitalità di altri gestori, della durata di anni 6 (sei) a far data del 01/07/2022. La

registrazione del contratto sarà eseguita a cura e spese della parte conduttrice.

- 5) Le parti si obbligano alla stipula, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, del nuovo contratto di locazione (allegato B al presente accordo) per il mantenimento e l'esercizio dell'impianto radio base sito in via delle Rimembranze in Cattolica (RM), di circa 35 mq, sita nel Comune di Cattolica (RN), individuato catastalmente al N.C.T. del Comune di Cattolica al foglio 5 particella 2871 (ex mapp. 152), al canone annuale di € 3.000,00=, onnicomprensivi di ogni onere e senza alcuna maggiorazione per eventuali ospitalità di altri gestori, della durata di anni 6 (sei) a far data del 01/07/2022. La registrazione del contratto sarà eseguita a cura e spese della parte conduttrice.
- 6) A fronte della stipula *inter partes* dei nuovi contratti di locazione di cui ai precedenti artt. 4 e 5, INWIT effettuerà il pagamento anticipato dei canoni di locazione per l'annualità 2022 (a far data dalla decorrenza della locazione dal 01/07/2022 sino al 30/06/2023), relativi ad entrambi i nuovi contratti di locazione, pari per ciascun contratto ad € 3.000.00, onnicomprensivi di ogni onere e senza alcuna maggiorazione per eventuali ospitalità di altri gestori. Tale pagamento verrà eseguito contestualmente al pagamento degli arretrati, di cui ai punti nn. 2 e 3, con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Ag. \_\_\_\_\_,

Paese	Ceck Digit IBAN	CIN	ABI	CAB	Conto Corrente

- 7) In forza dei sopra citati accordi il Comune di Cattolica è autorizzato ad emettere le n. 2 fatture per i canoni annualità 2022 nonché a regolarizzare la documentazione fiscale per il pregresso. Le fatture saranno intestate a Infrastrutture Wireless S.p.A., via Gaetano Negri n.1, Milano, dovranno essere inviate mediante l'utilizzo del canale SDI (Sistema Documentale Integrato), utilizzando il formato della "fattura PA", come previsto dall'art.1, comma 909 dalla Legge n. 205/2017 ed a seguito del provvedimento Agenzia delle Entrate Prot. n. 89757/2018 del 30 aprile 2018, e del decreto-legge n. 79 del 28 giugno 2018.

I documenti trasmessi verso "SDI" dovranno riportare il "Codice Destinatario" 0G6TBBX con le modalità previste dallo split payment.

- 8) Le spese del procedimento di mediazione n. 138/2022, anche di assistenza legale nel procedimento di mediazione, si intendono compensate tra le Parti.
- 9) Il presente Accordo verrà registrato solo in caso d'uso coi relativi oneri a definitivo carico della parte che col proprio comportamento avrà reso necessaria la registrazione.
- 10) Le parti dichiarano che il presente accordo transattivo non è contrario all'ordine pubblico.

- 11) Qualora nel corso della presente convenzione le parti dovessero effettuare trattamento di dati personali, si conformeranno alle disposizioni di legge e, in particolare, del Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR").
- 12) I legali delle parti dichiarano di rinunciare al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13, co. 8, della Legge 247/2012.

Cattolica li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Per **Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT)**

\_\_\_\_\_  
**Dott. Ferdinando Gobbo**

(in qualità di procuratore speciale di INWIT)

Per il **Comune di Cattolica**

\_\_\_\_\_  
**Dott.**

L'avv. Patrizia Mussoni e l'avv. Alfonso Mezzotero sottoscrivono la presente per autentica della sottoscrizione e per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.

\_\_\_\_\_  
**Avv. Patrizia Mussoni**

\_\_\_\_\_  
**Avv. Alfonso Mezzotero**